



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 56 del 23/04/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2013, n. 566

Legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), comma 3, art. 4 - attribuzione della delega all'esercizio della competenza per la VAS al Comune di Brindisi.

L'Assessore Regionale alla Qualità dell'Ambiente, dott. Lorenzo Nicastro, sulla scorta della istruttoria tecnica espletata dall'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni (Norme in materia ambientale) reca (alla Parte Seconda) recepimento della Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e in particolare:

- il comma 7, art. 7 del d.lgs. 152/2006 prevede che "le Regioni e le Province autonome disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali ...";
- il comma 1, art. 35 del d.lgs. 152/2006 dispone che le "[l]e regioni ove necessario adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto ...".

Con la legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disposizioni regionali in materia di valutazione ambientale strategica) sono state approvate le norme regionali che, coerentemente con il mandato definito al comma 7, art. 7 del d.lgs. 152/2006, disciplinano:

- le competenze proprie e quelle degli altri enti locali
- i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati e i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
- le ulteriori modalità per l'individuazione dei piani e programmi da sottoporre a valutazione ambientale strategica (VAS) e per lo svolgimento della relative consultazioni;
- le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS
- le regole procedurali per il rilascio dei pareri motivati in sede di VAS.

In particolare, per quanto qui di interesse, l'art. 4 della l.r. 44/2012 disciplina l'attribuzione e l'esercizio della competenza per la VAS, prevedendo:

- al comma 1, art. 4, che l'autorità competente per la VAS sia individuata nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale;
- al comma 3, art. 4, che la Regione deleghi l'esercizio della competenza per la VAS ai comuni, anche nelle forme associative disciplinate dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), limitatamente ai piani e programmi che sono approvati in via

definitiva dai comuni, a condizione che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

a) non siano soggetti a verifiche di compatibilità vincolanti in sede regionale, ivi incluse la valutazione d'incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e la verifica di compatibilità alla vigente pianificazione paesaggistica;

b) siano strumenti attuativi di Piani urbanistici generali approvati ai sensi della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), per i quali sia stata svolta la VAS.

• al comma 4, art. 4, che i requisiti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti, ai fini dell'attivazione della delega ai comuni, alle seguenti condizioni:

a) che i comuni siano dotati di una struttura amministrativa autonoma da quella responsabile dell'elaborazione del piano o programma e preposta ai compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, anche nelle forme associative disciplinate dal d.lgs. 267/2000;

b) che sia garantita, nell'esercizio delle funzioni delegate di cui al presente articolo, l'adeguata competenza tecnica in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, anche ricorrendo alle Commissioni locali per il paesaggio, di cui alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), laddove istituite, opportunamente integrate da soggetti con qualificata esperienza nella valutazione dell'impatto ambientale di piani e programmi, come definito alla lettera a, comma 1, art. 2 della l.r. 44/2012;

• al comma 5, art. 4, che l'attribuzione delle deleghe avvenga, su istanza del Comune, con atto formale della Giunta regionale su proposta dell'Assessorato con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale;

• al comma 6, art. 4, che in materia di VAS, la Regione conserva le funzioni legislative e regolamentari, di indirizzo, attraverso l'emanazione di specifiche direttive, di coordinamento e di alta sorveglianza anche attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal d.lgs.152/2006, ove ne sussistano i presupposti;

• al comma 7, art. 4, che la Giunta regionale, in caso di inadempienza da parte dei comuni nello svolgimento dei processi di VAS di loro competenza ovvero a seguito di comunicazione, da parte del proponente, di inutile decorrenza dei termini per la conclusione dei procedimenti senza che siano stati assunti da parte del comune i previsti provvedimenti finali, invita e diffida l'ente delegato ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni e, decorso inutilmente tale ulteriore termine, provvede in via sostitutiva, entro sessanta giorni.

Inoltre l'art. 20 della citata l.r. 44/2012 dispone che gli enti delegati informino, ogni dodici mesi, la Regione circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso, secondo modalità concordate tra le parti.

CONSIDERATO CHE

Con nota prot. n. 82/2013-877 dell'08/01/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 123 del 10/01/2013, il Comune di Brindisi presentava istanza di attribuzione della delega all'esercizio della competenza in materia di VAS, ai sensi del comma 5, art. 4 della l.r. 44/2012. All'istanza risultava allegata la seguente documentazione:

• deliberazione della Giunta Comunale di Brindisi n. 377 del 28/12/2012, recante, per quanto qui di interesse:

a) integrazione delle competenze del Responsabile per la Valutazione ed Autorizzazione paesaggistica, ex l.r. 20/09, già individuato con d.g.c. n. 145 del 14/04/2010 e delegato dalla Giunta regionale con d.g.r n. 1152 dell'11/05/2010, con quelle previste in materia di VAS all'art. 4 della l.r. 44/2012;

b) integrazione della composizione soggettiva della Commissione locale per il paesaggio, istituita ai sensi della l.r. 20/2009 (come previsto alla lettera b, comma 4, art. 4 della l.r. 44/2012), attraverso la

nomina di un esperto in scienze biologiche e conservazione della natura, del quale si allegava curriculum vitae.

Con nota prot. n. 591 del 24/01/2013, il Servizio Ecologia formulava una richiesta di chiarimenti ed integrazioni, inerenti ai seguenti aspetti:

- caratteristiche dell'assetto organizzativo proposto, con riferimento ai requisiti di differenziazione tra la struttura amministrativa responsabile dell'elaborazione di piani e/o programmi e quella deputata all'esercizio delle competenze in materia di VAS, al fine di verificare le condizioni di cui alla lettera a, comma 4, art. 4 della citata l.r. 44/12;
- composizione soggettiva dell'intera Commissione locale per il paesaggio, al fine di verificarne la qualificata esperienza nella valutazione ambientale di piani e programmi, come previsto alla lettera b, comma 4, art. 4 della l.r. 44/2012.

Con nota prot. n. 949/2013 del 05/02/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 1740 del 05/02/2013, il Comune di Brindisi riscontrava la suddetta richiesta di chiarimenti e integrazioni, rappresentando quanto segue:

- con d.g.c. n. 145 del 14/04/2010 il Comune di Brindisi provvedeva a nominare il Responsabile del procedimento per l'istruttoria ed il rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica, ex l.r. 20/2009, definendo una struttura operativa autonoma da quella deputata alle attività in materia urbanistico-edilizia;
- con successiva d.g.c. n. 377 del 28/12/12 le su citate competenze del RUP sono state ulteriormente implementate;
- l'assetto organizzativo proposto, fermo restando il ruolo della Commissione locale per il paesaggio, discende dalla circostanza che la struttura comunale preposta ai compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale "incardinata nel Settore Lavori Pubblici, coincide con il Servizio a cui è demandata l'attuazione di progetti di rigenerazione urbana assoggettabili a VAS" e, pertanto, risultava necessario individuare una diversa struttura amministrativa.

Alla predetta nota risulta allegata la seguente documentazione:

- d.g.c. n. 144 del 14/04/2010, recante nomina della Commissione locale per il paesaggio (con relativi curricula);
- d.g.c. n. 145 del 14/04/2010, recante nomina del Responsabile per la Valutazione ed Autorizzazione paesaggistica (con relativo curriculum);
- deliberazione del Commissario Straordinario n. 60 del 14/02/2012, recante sostituzione di due componenti della Commissione locale per il paesaggio (con relativi curricula dei componenti subentrati);

Con nota prot. n. 2984 del 22/03/2013, il Servizio Ecologia prendeva atto delle integrazioni e dei chiarimenti trasmessi dal Comune di Brindisi con la suddetta nota e comunicava di aver completato l'istruttoria tecnica necessaria a verificare il rispetto dei requisiti previsti ai commi 1 e 4, art. 4 della l.r. 44/2012, rappresentando al Comune di Brindisi la necessità di procedere, successivamente all'attribuzione della delega stessa e ai fini di garantirne l'esecutività, a modifiche e integrazioni dei propri atti regolamentari richiamati in precedenza con riferimento ai seguenti aspetti:

- estendere le condizioni di incompatibilità dei componenti della Commissione locale per il paesaggio e del funzionario responsabile del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica alla partecipazione ai procedimenti di elaborazione, adozione e approvazione dei piani e programmi che saranno oggetto di VAS di competenza comunale;
- armonizzare il funzionamento della Commissione locale per il Paesaggio, la quale si intenderà costituita validamente ai fini delle attività in materia di VAS solo con la presenza del componente nominato con d.g.c. n. 377 del 28/12/2013.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si propone alla Giunta di attribuire al Comune di Brindisi la delega di cui all'art. 4 della l.r. 14 dicembre 2012, n. 44, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati della legislazione UE, dei principi fondamentali dettati dal d.lgs.152/2006, dei requisiti previsti dall'art. 4 della l.r. 44/2012, e del complesso delle disposizioni recate dalla normativa regionale in materia di VAS, ivi inclusi gli eventuali atti regolamentari (e/o direttive) emanati dalla Giunta successivamente all'adozione del presente provvedimento, in attuazione delle previsioni del comma 4, art. 1 della l.r. 44/2012.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dal comma 4, art. 4 della l.r. 7/97.

“Copertura Finanziaria di cui alla l.r. n° 28/01”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dalla Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS e dal Dirigente del Servizio Ecologia;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;

DI ATTRIBUIRE in forza della verifica del rispetto dei requisiti sanciti all'art. 4 (commi 1 e 4) della l.r. 44/2012, come illustrato in premessa e con tutte le indicazioni e precisazioni ivi riportate, la delega di cui all'art. 4 (comma 3) della stessa l.r. 44/2012, nei limiti e nei termini dello stesso art. 4, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati della legislazione UE, dei principi fondamentali dettati dal d.lgs.152/2006, dei requisiti previsti dall'art. 4 della l.r. 44/2012, e del complesso delle disposizioni recate dalla normativa regionale in materia di VAS, ivi inclusi gli eventuali atti regolamentari (e/o direttive) emanati dalla Giunta successivamente all'adozione del presente provvedimento, in attuazione delle previsioni del comma 4, art. 1 della l.r. 44/2012.;

DI IMPEGNARE, il Comune di Brindisi alla trasmissione degli atti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate di cui al presente atto ed alla tempestiva comunicazione di eventuali dati e/o informazioni rilevanti ai fini delle funzioni di sorveglianza e controllo riservate alla Regione quale Ente delegante;

DI IMPEGNARE, altresì, il Comune di Brindisi a trasmettere, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla Regione Puglia - Ufficio VIA VAS - l'elenco dei provvedimenti adottati e dei procedimenti di valutazione in corso, ai sensi dell'art. 20 della l.r. 44/2012;

DI DARE MANDATO AL SERVIZIO ECOLOGIA di comunicare il presente provvedimento al Comune di Brindisi;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
